

DELIBERAZIONE 2 MARZO 2021

79/2021/R/GAS

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER L'ANNO TERMICO 2021/2022 ED APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO DELLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1148^a riunione del 2 marzo 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modifiche, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/20);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2018, 140/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 140/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2018, 141/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 141/2018/R/gas)
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo allegato contenente il "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 55/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 55/2020/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2020, 58/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 58/2020/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2020, 396/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 396/2020/R/gas);
- il Codice di stoccaggio (di seguito: Codice) della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit), come da ultimo approvato dall'Autorità;

- la comunicazione del 26 febbraio 2021 (prot. Autorità 8914 del 26 febbraio 2021, di seguito: comunicazione 26 febbraio).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 1/12 prevede all'articolo 14, comma 3, che sia determinata, con Decreto del Ministro la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva;
- con il RAST, l'Autorità ha disciplinato le garanzie di libero accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale, tra cui i criteri di conferimento della capacità di stoccaggio individuata ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 1/12, di svolgimento delle relative procedure di conferimento, nonché, al comma 15.5, di definizione dei relativi prezzi di riserva;
- i criteri di definizione dei relativi prezzi di riserva di cui all'articolo 15, comma 5, del RAST tengono conto:
 - della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'hub TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo, anche considerando i prodotti stagionali a termine per l'anno successivo al primo ai fini del conferimento della capacità per periodi pluriennali;
 - della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
 - dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare il costo dei consumi di iniezione ed erogazione e gli oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
 - della possibilità di prevedere un prezzo di riserva funzione crescente dei quantitativi offerti in allocazione anche alla luce di possibili incrementi dei differenziali stagionali nel corso della fase di iniezione;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del RAST, le formule di calcolo dei prezzi di riserva sono comunicate alle imprese di stoccaggio, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;
- con la deliberazione 58/2020/R/gas, l'Autorità ha aggiornato, aumentando il peso relativo delle quotazioni a termine dei prodotti quotati al PSV rispetto a quelli al TTF considerato nella determinazione del prezzo di riserva, le formule per il calcolo del prezzo di riserva definite con le deliberazioni 140/2018/R/gas e 141/2018/R/gas dando, altresì, mandato al Direttore delle Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità Ambientale di aggiornare il tasso considerato per la stima degli oneri finanziari connessi all'immobilizzazione del gas in stoccaggio e i riferimenti temporali agli anni termici e ai prodotti quotati;
- le valutazioni alla base della ponderazione tra i mercati introdotta con la deliberazione 58/2020/R/gas, ed ivi riportate, mantengono la loro validità anche in

vista del conferimento della capacità annuali e pluriennali di stoccaggio, che prenderanno avvio nel mese di marzo 2021.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità, all’articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e di verificare la conformità con tale regolazione dei Codici predisposti dagli esercenti i predetti servizi;
- il decreto-legge 76/20, all’art. 60, comma 7-bis, prevede che lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, sia posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l’Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei Codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo, tra le altre cose, che le proposte di aggiornamento dei Codici siano presentate all’Autorità dopo l’acquisizione, da parte dell’operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del Codice (il Comitato);
- con la deliberazione 55/2020/R/gas, l’Autorità:
 - ha approvato una proposta di aggiornamento del Codice che ha modificato, tra l’altro, alcune caratteristiche dei servizi base, per quanto riguarda l’andamento delle prestazioni di iniezione ed erogazione nel corso dell’anno termico;
 - ha previsto che Stogit si rendesse promotrice di ulteriori momenti di confronto con gli utenti sul tema di cui al precedente alinea, comunicando all’Autorità stessa i relativi esiti, in tempo utile per l’applicazione di possibili correttivi dall’anno termico 2021/2022;
- con la deliberazione 396/2020/R/gas, l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge 76/20, superando in tal modo le complessità del previgente assetto legate alla sottoscrizione di un contratto tra imprese di stoccaggio e utenti per la sola gestione degli importi dovuti a copertura degli oneri di stoccaggio strategico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione 26 febbraio, Stogit ha trasmesso all’Autorità, in esito alla consultazione degli utenti e all’acquisizione del parere del Comitato, una proposta di aggiornamento del proprio Codice relativa a:
 - a) le integrazioni ai servizi base di stoccaggio, in esito alle attività previste dalla deliberazione 55/2020/R/gas e sopra richiamate, prevedendo in particolare:
 - i) l’introduzione di una relazione tra la giacenza complessiva all’inizio della fase di iniezione e il profilo di utilizzo ottimale di sistema;

- ii) la definizione ad inizio dell'anno termico di un fattore di adeguamento per riproporzionare la prestazione disponibile, per l'intero periodo di iniezione, in funzione dello spazio conferito e della giacenza dell'utente;
- iii) un fattore di adeguamento periodico applicato in caso di mancato rispetto del profilo massimo di riempimento, adeguando la prestazione per il periodo successivo a quanto necessario a raggiungere il massimo consentito al termine del medesimo periodo;
- b) l'introduzione di prodotti *unbundled* di capacità di iniezione ed erogazione sul mercato secondario;
- c) il nuovo assetto del servizio di stoccaggio strategico;
- in merito a quanto sub a), pur condividendo le modifiche introdotte, il Comitato e quattro tra utenti ed associazioni di categoria, hanno formulato alcune osservazioni, tra cui le principali riguardano:
 - d) la possibile incertezza, al momento dell'offerta nelle procedure competitive di conferimento, legata alla pubblicazione di un *range* di giacenza entro il quale è valido il profilo di riempimento di sistema;
 - e) il mantenimento del ricalcolo del fattore di cui sub a), punto ii), al termine del periodo spalla (1-15 aprile) in continuità con quanto previsto per l'anno termico 2020/21, per garantire la massima prestazione agli utenti che hanno erogato nel periodo spalla;
 - f) l'importanza di un aggiornamento su base mensile del fattore di cui sub a), punto ii) per migliorare la flessibilità di utilizzo del servizio;
 - g) una migliore definizione, oltre a quanto proposto sub a), punto iii), degli interventi che possono comportare, in corso di anno termico, una variazione della prestazione disponibili all'utente, al fine di evitare penalizzazioni ingiustificate in caso di riduzione e prevedendo meccanismi di *buy-back* della capacità per sopperire a situazioni di criticità;
- in merito a quanto sub b), si registra un generale consenso unito alla richiesta di utilizzare a tal fine la piattaforma PRISMA a partire dell'anno termico 2021/2022, estendendo le cessioni *unbundled* anche allo spazio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la certezza, al momento dell'acquisto dei servizi di stoccaggio, circa la prestazione disponibile per l'intero anno termico è stata più volte segnalata dagli utenti come di grande rilevanza ai fini della corretta valorizzazione dei servizi di stoccaggio;
- le integrazioni proposte sub a) si collocano nell'ambito delle attività di sviluppo, in tal senso, delle caratteristiche dei servizi base, già avviate con la deliberazione 55/2020/R/gas, finalizzate a garantire la certezza e la prevedibilità delle prestazioni per l'intera durata del servizio di stoccaggio; ed in particolare, rispetto alle osservazioni pervenute:
 - quanto sub a), punto i) è funzionale a recepire le osservazioni pervenute e richiamate alla precedente lettera d);

- quanto sub a), punto ii), consente di considerare una sola volta, ai fini della determinazione della prestazione, la giacenza ad inizio anno termico, superando il criterio previgente che invece ne prevedeva il ricalcolo; e che la proposta di aggiornamento del Codice è stata integrata per accogliere l'osservazione degli utenti, esplicitando i criteri alla base della stima della giacenza ad inizio anno termico;
- quanto sub a), punto iii), definisce ex ante l'effetto sulla prestazione, del mancato rispetto del profilo di giacenza massima; e che il Codice di Stoccaggio prevede già che le prestazioni conferite sono garantite da Stogit nella loro continuità, fatto salvo casistiche di forza maggiore, emergenze di servizio e di interventi che comportano interruzioni/riduzioni della prestazione;
- il *buy-back* della capacità di iniezione/erogazione rappresenta uno strumento potenzialmente non solo funzionale a sopperire a situazioni di criticità, ma anche e in modo più strutturale, a favorire l'offerta di capacità addizionale da parte dell'impresa di stoccaggio; e che Stogit si è resa disponibile a valutarlo sottoponendo all'Autorità una proposta in merito;
- la proposta di aggiornamento del Codice non incide sulle modalità di definizione della capacità complessivamente disponibile per i servizi di stoccaggio ma esclusivamente sul criterio di ripartizione della stessa tra gli utenti;
- l'approvazione della proposta di aggiornamento del Codice è urgente in quanto interviene sulle caratteristiche proprie del servizio di stoccaggio che devono essere note e definite in anticipo rispetto all'inizio del periodo di presentazione delle offerte per le procedure competitive di conferimento della capacità nel prossimo mese di marzo.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare, per il conferimento delle capacità nell'ambito delle procedure di conferimento su base annuale, per l'anno termico dello stoccaggio 2021/2022, e pluriennale, per gli anni termici dello stoccaggio 2021/2022 e 2022/2023, i criteri di calcolo del prezzo di riserva come in ultimo modificate dalla deliberazione 58/2020/R/gas, aggiornando:
 - il tasso annuale considerato per la stima degli oneri finanziari connessi all'immobilizzazione del gas in stoccaggio, sulla base dell'andamento del tasso di sconto interbancario;
 - i riferimenti temporali agli anni termici e ai prodotti quotati;
- sia opportuno trasmettere alle imprese di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del RAST, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza, le formule per il calcolo del prezzo di riserva;
- sia opportuno dare mandato al Direttore delle Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ad aggiornare e trasmettere le formule per il calcolo dei prezzi di riserva secondo quanto indicato ai precedenti punti.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- la proposta di aggiornamento del Codice, trasmessa con la comunicazione 26 febbraio, sia:
 - migliorativa, con le integrazioni raccolte nella fase di consultazione, rispetto all'assetto previgente;
 - proporzionata all'obiettivo di definire ex ante le prestazioni associate alla capacità conferita;
 - conforme alle disposizioni del RAST, come modificato dalla deliberazione 396/2020/R/gas in materia di stoccaggio strategico;
- sia opportuno che Stogit si renda promotrice di ulteriori momenti di confronto con gli utenti per le finalità prospettate nel presente provvedimento, tra cui il *buy-back* della capacità di iniezione/erogazione, e che comunichi all'Autorità i relativi esiti, comunque in tempo utile per l'applicazione delle integrazioni che dovessero risultare opportune dall'anno termico di stoccaggio 2022/2023

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio, trasmessa da Stogit con la comunicazione 26 febbraio ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di prevedere che Stogit invii all'Autorità, entro il 31 dicembre 2021, gli esiti dei confronti con gli utenti volti a valutare potenziali integrazioni alle caratteristiche dei servizi base di stoccaggio, tra cui il *buy-back* della capacità di iniezione/erogazione, anche alla luce dell'esperienza di applicazione nell'anno termico 2021/22;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ad aggiornare le formule per il calcolo dei prezzi di riserva, nei termini di cui in motivazione, e di trasmetterle alle imprese di stoccaggio, per quanto di competenza, con divieto di divulgazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Stogit S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini